
Ddl Bilancio 2026

Analisi delle disposizioni di interesse e modifiche
parlamentari

Cattaneo Zanetto Pomposo & Co.

Roma, 31 dicembre 2025

Ddl Bilancio 2026

Analisi delle disposizioni di interesse e modifiche parlamentari

Cattaneo Zanetto Pomposo & Co.

Premesse

Il presente documento intende fornire un'analisi dei contenuti di maggiore interesse della Legge di Bilancio 2026, così come emendati nel corso dell'esame parlamentare.

Approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 ottobre, il disegno di legge è stato dapprima trasmesso al Senato e assegnato alla Commissione Bilancio, la quale ha esaminato il testo, apportandovi alcune modifiche. Dopo l'approvazione in prima lettura, avvenuta lo scorso 23 dicembre, il testo è stato quindi trasmesso alla Camera, la quale – in considerazione della necessità di assicurare l'entrata in vigore del provvedimento entro la fine dell'anno – ha svolto un rapido esame, approvando in via definitiva il disegno di legge lo scorso 30 dicembre, nel medesimo testo già licenziato dal Senato. Il provvedimento è stato quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 di martedì 30 dicembre.

Sotto il profilo contenutistico, la Legge di Bilancio 2026 presenta un valore complessivo pari a circa 22 miliardi di euro. Le risorse sono state prioritariamente destinate al rafforzamento del potere d'acquisto delle famiglie e alla razionalizzazione del prelievo fiscale, attraverso la riduzione dell'aliquota IRPEF intermedia dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro, nonché il consolidamento di misure di carattere sociale già introdotte con la precedente manovra. Il provvedimento prevede, inoltre, interventi in materia di politiche per il lavoro, unitamente a un pacchetto di misure dedicate al sistema produttivo nazionale. Tra queste, si segnalano il sostegno agli investimenti in beni strumentali tramite un nuovo meccanismo di iperammortamento ed il rifinanziamento di Transizione 5.0, il rifinanziamento dei crediti d'imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES) e le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), il rifinanziamento delle misure dedicate all'internazionalizzazione delle imprese, nonché agevolazioni a favore delle imprese a elevato consumo energetico.

Si riporta di seguito un'analisi delle disposizioni di maggiore interesse, così come modificate nel corso dell'esame parlamentare, suddiviso per aree tematiche

1. Fisco - Persone fisiche

Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Articolo 1, commi 3-4)

La disposizione riduce dal 35% al 33% l'aliquota IRPEF applicabile ai redditi complessivi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. Inoltre, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, è ridotto di 440 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante con riferimento a specifiche tipologie di oneri, tra cui quelli detraibili al 19%, le erogazioni liberali ai partiti politici e i premi assicurativi per eventi calamitosi.

2. Fisco - Imprese

Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali (Articolo 1, commi 42-43)

La disposizione, modificata nel corso dell'esame parlamentare, reca delle novità in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nello specifico, la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime, devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate.

Modifica alla disciplina dei dividendi (Articolo 1, commi 51-55)

La disposizione, modificata nel corso dell'esame parlamentare, reca delle novità in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti. Nel dettaglio:

- Si limita l'accesso al c.d. "regime di esclusione" (del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% o di importo non inferiore a 500 mila euro. Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in "regime di esenzione o PEX" (del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES).
- Per l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20%) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all'imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all'accordo SEE - ivi residenti - è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% o di importo non inferiore a 500 mila euro.

Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni (Articolo 1, commi 126-128)

La disposizione, introdotta durante l'esame parlamentare, istituisce un contributo, pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all'UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (Articolo 1, comma 144)

La disposizione, introdotta durante l'esame parlamentare, aumenta l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21%.

3. Lavoro, previdenza e welfare

Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato (Articolo 1, commi 7 e 12)

La disposizione, modificata nel corso dell'esame parlamentare, prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, siano sottoposti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, costituita da un'aliquota del 5%, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore, nell'anno 2025, a 33.000 euro.

Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa nonché su alcune maggiorazioni e indennità (Articolo 1, commi 8-12)

La disposizione, modificata nel corso dell'esame parlamentare, prevede quanto segue:

- **Premi di produttività** - Modifica in via transitoria la disciplina – relativa ai lavoratori dipendenti privati – dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa. Le modifiche prevedono, per gli anni 2026 e 2027, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva all'1% e l'elevamento del limite annuo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5 mila euro (lordi).
- **Maggiorazioni lavoro notturno, festivo e a turni** - Per il periodo di imposta relativo all'anno 2026, sono inoltre introdotte, limitatamente ai dipendenti del settore privato, aventi un determinato requisito di reddito, e con esclusione dell'ambito delle attività turistico-alberghiere, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro; l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 15%; il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro.

Norma temporanea di riduzione dell'IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti (Articolo 1, comma 13)

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame parlamentare, estende all'anno 2026 la disciplina transitoria già prevista per il 2025, la quale prevede, per i dividendi corrisposti nel relativo anno ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50%, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l'inclusione integrale nell'imponibile.

Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (Articolo 1, comma 14)

La disposizione, non modificata durante l'esame parlamentare, incrementa da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai dipendenti.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2026 (Articolo 1, commi 153-155)

La disposizione, non modificata durante l'esame parlamentare, prevede il riconoscimento di un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con riferimento ad assunzioni nell'anno 2026 mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per profili non dirigenziali, nonché alle trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato. È demandata a un decreto ministeriale la determinazione delle misure attuative, nell'ambito di un limite di spesa pari a 154 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 271 milioni di euro per l'anno 2028.

Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione (Articolo 1, commi 164-174)

La disposizione, non modificata durante l'esame parlamentare, proroga alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, con riferimento all'indennità per i lavoratori dei call-center, all'integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva, nonché al trattamento straordinario di integrazione salariale per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, per imprese che cessano l'attività, coinvolte in processi di riorganizzazione o crisi aziendale o che stipulano contratti di solidarietà, e per le imprese di interesse strategico nazionale. Nello specifico:

- **Imprese operanti in area di crisi industriale complessa** -
 - **Piani di recupero occupazionale** - Autorizza lo stanziamento di 100 milioni di euro per il 2026 destinati al completamento dei piani di recupero occupazionale per imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.
 - **Esonero contribuzione aggiuntiva** - Proroga per il 2026 l'esonero della contribuzione aggiuntiva per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi.
- **Sostegno al reddito imprese in crisi** - Proroga per il 2026 il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni per il 2026.
- **Sostegno al reddito call center** - Autorizza lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2026 destinati alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.
- **CIGS imprese interesse strategico nazionale** - Si prevede che, per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del Lavoro può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026. Il finanziamento complessivo previsto per il 2026 è di 63,3 milioni di euro.
- **CIGS per cessazione attività** - Proroga per il 2026 le misure relative alla concessione della cassa integrazione straordinaria aggiuntiva alle imprese che

cessano l'attività ma hanno concrete prospettive di vendita o riassorbimento dei lavoratori. Prevede inoltre che possa essere autorizzato, previo accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro, anche in presenza del MIMIT, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

- **Integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA** - Viene prorogata per il 2026 - nel limite di spesa di 19 milioni di euro - l'integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.
- **CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale** - Aumenta da 100 a 150 milioni il limite di spesa per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato al finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria per imprese in stato di riorganizzazione o crisi aziendale. Resta fermo il limite di spesa di 100 milioni per il 2025.

Benefici per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale (Articolo 1, comma 175)

La disposizione, introdotta durante l'esame parlamentare, incrementa i limiti complessivi di spesa previsti per gli anni 2027 (da 21,9 milioni di euro a 24,1 milioni di euro) e 2028 (da 3,5 milioni di euro a 12,2 milioni di euro) in relazione ai benefici contemplati dalla disciplina volta ad incentivare i processi di aggregazione delle imprese e la tutela occupazionale dei settori coinvolti. Si ricorda che il DL n. 4/2024 ha introdotto una disciplina sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, inserita nell'ambito del piano di politiche attive previste dal PNRR, volta a consentire alle nuove imprese, costituite attraverso processi di aggregazioni e aventi un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori, la possibilità di stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori.

Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (Articolo 1, comma 194)

La disposizione estende l'ambito di applicabilità di un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che nel 2026 abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all'anzianità contributiva richiesta a prescindere dall'età anagrafica. L'incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico, con esclusione del versamento e dell'accredito sia di tale quota sia di quella a carico del datore di lavoro.

Prestazioni della previdenza complementare al fine del pensionamento anticipato (Articolo 1, comma 195)

La disposizione, introdotta durante l'esame parlamentare, abroga la previsione che, dal 1° gennaio 2025, consentiva ai soggetti con primo accredito contributivo decorrente dal 1° gennaio 1996 di computare anche il valore teorico di prestazioni di rendita di forme pensionistiche complementari, unitamente alla prima rata di pensione di base, ai fini del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale per l'accesso al pensionamento anticipato o di vecchiaia nel sistema contributivo. È conseguentemente abrogata anche la norma che prevedeva un aumento del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato in caso di esercizio di tale facoltà.

Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari (Articolo 1, commi 199-200)

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame parlamentare, prevede la possibilità per i fondi pensione di investire, anche in via indiretta, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia. L'individuazione dei limiti massimi di investimento è demandata a un decreto ministeriale, che definisce anche i procedimenti e le condotte da adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti, mantenendo fermo il principio di prudenzialità per gli investimenti non ammessi allo scambio in mercati regolamentati.

Disposizioni in materia di previdenza complementare (Articolo 1, commi 201-202)

La disposizione, introdotta durante l'esame parlamentare, reca un complesso di novelle alla disciplina sulle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs 252/2005, con decorrenza dal **1° luglio 2026**, e demanda alla COVIP l'adeguamento delle proprie istruzioni entro la medesima data. In particolare, si prevede l'incremento del limite annuo di deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare da €5164,57 a €5.300. Inoltre, le disposizioni modificano la disciplina della liquidazione in forma di capitale delle prestazioni, introducono nuove tipologie di rendita per le forme a contribuzione definita, intervengono sui limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni, disciplinano il diritto del lavoratore al trasferimento degli accantonamenti verso una nuova forma pensionistica complementare e attribuiscono ulteriori compiti di vigilanza alla COVIP.

Accantonamenti inerenti ai TFR e sul relativo Fondo INPS nonché sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato (Articolo 1, commi 203-205)

La disposizione, inserita durante l'esame parlamentare, modifica la disciplina relativa a TFR e previdenza complementare per i dipendenti nel settore privato. In particolare:

- **Versamento accantonamenti TFR** - Si modifica il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto (TFR) dei propri lavoratori dipendenti ad un Fondo dell'INPS. In particolare, si prevede che con effetto dai periodi di retribuzione successivi al 31 dicembre 2025, siano ricompresi nell'ambito dell'obbligo anche i datori che raggiungano o superino (o abbiano raggiunto o superato) la soglia di cinquanta dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell'attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di retribuzione considerato. Tale novità non opera qualora la media annuale sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti.
- **Condizioni applicazione obbligo di versamento TFR e INPS** - Si riduce da quarantanove a trentanove del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica obbligo di cui sopra.
- **Disciplina previdenza complementare** - Si modifica la disciplina del D.lgs 252/2005, con riferimento alle modalità di conferimento tacito o automatico (cd. silenzio-assenso) alle forme di previdenza complementare degli accantonamenti relativi ai TFR dei lavoratori dipendenti privati, i cui effetti vengono ora ampliati con riguardo alle altre forme di contribuzione da parte del datore di lavoro e del lavoratore. Con riferimento al silenzio-assenso, relativo al principio di conferimento dei versamenti TFR in assenza di diverse dichiarazioni per i lavoratori oggetto di prima assunzione o non di prima assunzione che abbiano già

aderito prima del nuovo rapporto di lavoro ad una forma pensionistica complementare:

- **Riduzione termine silenzio-assenso** - Si riducono da 6 mesi a 60 giorni il termine oltre il quale opera il principio suddetto del silenzio-assenso e si introduce (per il caso di applicazione del medesimo principio) un effetto retroattivo, prevedendo la decorrenza dell'iscrizione alla forma pensionistica complementare e dei relativi versamenti dalla data di assunzione, anziché dal mese successivo alla scadenza del suddetto termine.
- **Ampliamento effetti silenzio-assenso** - Un ampliamento degli effetti del silenzio-assenso, prevedendo che ad esso consegua, nei termini indicati sopra, il versamento anche delle contribuzioni alla forma pensionistica complementare a carico del datore di lavoro e del lavoratore previste dal contratto o accordo collettivo anche aziendale di istituzione della forma pensionistica complementare.
- **Silenzio assenso per lavoratori non di prima assunzione** - La disposizione interviene nel ridefinire gli effetti del meccanismo del silenzio-assenso in materia di previdenza complementare per i lavoratori non al primo rapporto di lavoro. In particolare, per coloro che risultino già aderenti, prima dell'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro subordinato, a una forma pensionistica complementare, il silenzio-assenso trova applicazione in via generale, con medesimi termini e criteri di individuazione della forma pensionistica già previsti. Resta ferma, tuttavia, l'esclusione del silenzio-assenso nei confronti dei lavoratori che, nel precedente rapporto, abbiano optato espressamente per la conservazione del TFR in azienda.
- **Entrata in vigore** - Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026. Entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegui le proprie istruzioni.

Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli (Articolo 1, commi 206 e 207)

La disposizione, non modificata durante l'esame parlamentare, modifica la Legge di Bilancio 2025 posticipando dal 2026 al 2027 l'attuazione della misura consistente nell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli. Nelle more dell'attuazione di tale misura, si prevede per il 2026 il riconoscimento alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con due figli, e sino al compimento del decimo anno di età, aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui (non derivante da lavoro domestico), di una somma di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. La medesima misura di integrazione del reddito è riconosciuta anche alle lavoratrici madri con più di due figli, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La disposizione specifica, infine, che le mensilità spettanti nel periodo 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre sono corrisposte in un'unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026 e che tali importi non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE.

Esonero contributivo per promuovere l'assunzione di madri lavoratrici (Articolo 1, commi 210-213)

La disposizione, non modificata durante l'esame parlamentare, prevede il riconoscimento di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Tale esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e per la durata di 24 mesi. La durata dell'esonero è invece di 12 mesi dalla data di assunzione se l'assunzione è a tempo determinato, e di 18 mesi se il relativo contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Tali benefici, che non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, sono riconosciuti entro determinati limiti di spesa, pari a 5.7 milioni per il 2026 ed un importo crescente per i successivi anni che si stabilizza a 28.9 milioni dal 2035. Il monitoraggio delle minori entrate contributive è effettuato dall'INPS, che, qualora risulti raggiunto il limite di spesa, non considera ulteriori domande di accesso ai benefici.

Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti (Articolo 1, commi 214-218)

La disposizione, non modificata durante l'esame parlamentare, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la lavoratrice o il lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o nella rimodulazione della percentuale di lavoro nei contratti part-time, qualora tale modifica comporti una riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 40 per cento. Tale diritto è riconosciuto fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ovvero senza limiti di età nel caso di figli disabili.

- **Incentivi datori di lavoro** - Al fine di incentivare l'applicazione di tale criterio di priorità, ai datori di lavoro privati che concedono la trasformazione del rapporto di lavoro alle condizioni previste, senza ridurre il complessivo monte orario aziendale, è riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, entro il limite di 3.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- **Modalità riconoscimento** - Le disposizioni per l'attuazione dell'esonero previsto sono adottate con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con i Ministri per la famiglia e dell'Economia, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio.
- **Esclusioni e compatibilità** - L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero è invece compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
- **Limiti di spesa** - L'esonero contributivo è riconosciuto nel limite di spesa pari a: 3,3 milioni di euro per il 2026; 11,6 milioni per il 2027; 17,7 milioni per il 2028; 18,1 milioni per il 2029; 18,5 milioni per il 2030; 19 milioni per il 2031; 19,4 milioni per il 2032; 19,8 milioni per il 2033; 20,2 milioni per il 2034; e 20,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2035. L'INPS monitora il rispetto di tali limiti e trasmette i risultati al Ministero del Lavoro e al MEF. In caso di raggiungimento,

anche previsto, del limite di spesa, l'Istituto sospende l'accoglimento delle ulteriori richieste di accesso all'esonero.

Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni (Articolo 1, commi 219 e 220)

La disposizione, non modificata durante l'esame parlamentare, prevede che il congedo parentale può essere richiesto da ciascun genitore fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio, anziché fino ai dodici anni come precedentemente previsto. Vengono inoltre modificate le norme relative all'astensione dal lavoro per la malattia dei figli, prevedendo che ciascun genitore, alternativamente, abbia diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di dieci giorni l'anno, in luogo dei precedenti cinque, qualora i figli abbiano un'età compresa tra i tre e i quattordici anni, e non più tra i tre e gli otto anni.

Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo (Articolo 1, comma 221)

La disposizione, non modificata durante l'esame parlamentare, prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore, assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale, per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita non superiore al primo anno di età del bambino.

Abrogazione esonero contributivo per l'ammodernamento laboratori professionalizzanti e assunzione giovani (Articolo 1, comma 719)

La disposizione, non modificata durante l'esame parlamentare, abroga l'articolo 49-bis del DL Crescita (DL 34/2019), che prevede un esonero contributivo per imprese che dispongono erogazioni liberali a favore di istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati, a conclusione del ciclo scolastico, nelle medesime istituzioni scolastiche.

4. Industria e imprese

Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-436 - Allegati IV e V)

La disposizione, modificata durante l'esame parlamentare, vista la scadenza a fine anno dei Piani Transizione 4.0 e 5.0, introduce un nuovo schema di incentivazione per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, tornando al superammortamento dell'IRES e dell'IRPEF di Industria 4.0 (attivo dal 2016 al 2019) per il triennio 2026-2027-2028 (fino al 30 settembre 2028). Questo consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione per la determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing, articolato su tre scaglioni e potenziato per investimenti con obiettivi di transizione ecologica.

Beni ammissibili

Sono i beni ammissibili al beneficio i seguenti beni:

- **Beni materiali e immateriali degli allegati IV e V della presente legge, che sono andati a sostituire gli allegati A e B della [LdB 2017](#); Questi nuovi allegati hanno sia ampliato che aggiornato il perimetro delle tecnologie incluse.**
- **Beni materiali per l'autoproduzione da FER anche a distanza, inclusi impianti di stoccaggio e fotovoltaici con requisiti [Registro ENEA](#) (lettere b) e c)) sulle tecnologie "Made In" ([DL Sicurezza energetica](#)). Questi sono:**

- moduli fotovoltaici con celle prodotti nell'UE con una efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (categoria B);
- nonché i moduli prodotti in UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0% (categoria C).

I beni strumentali devono essere destinati alle strutture produttive **ubicate in Italia**. Se però, durante il periodo in cui l'impresa fruisce della maggiorazione, il bene agevolato viene venduto oppure trasferito a una struttura produttiva situata all'estero, anche se appartenente alla stessa impresa, il diritto al beneficio non decade. La condizione è che, entro lo stesso periodo d'imposta in cui avviene la cessione o il trasferimento, l'impresa sostituisca il bene originario con un altro bene materiale strumentale nuovo che presenti caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori rispetto al precedente. Nel caso in cui il nuovo bene abbia un costo inferiore a quello del bene sostituito, il beneficio prosegue solo fino a concorrenza del valore del nuovo investimento.

Clausola Made in Europe

Introdotta, nel corso dell'esame al Senato, un requisito secondo cui i beni oggetti dell'incentivo devono essere prodotti nell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (Made in EU).

Struttura incentivo ai fini delle quote di ammortamento

Investimenti	Maggiorazione
0-2,5 mln	+ 180%
2,5-10 mln	+100%
10-20 mln	+50%

Cumulabilità

La misura è cumulabile con altri incentivi purché non si sovrappongono sulle stesse quote di costo. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tuttavia l'incentivo non si applica agli investimenti che hanno beneficiato di Transizione 4.0 nel 2025.

Accesso al beneficio

Le domande si presentano telematicamente tramite il GSE, che curerà anche la piattaforma e i controlli. Le modalità attuative saranno definite da un decreto interministeriale successivo da emanare entro la fine di gennaio 2026.

Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate (Articolo 1, commi 438-447)

La disposizione, modificata nel corso dell'esame parlamentare, estende agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta ZES unica con riferimento a investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028, fissando il limite di spesa in **2,3 miliardi** per il 2026, **1 miliardo** per il 2027 e **750 milioni** per il 2028. Inoltre, ai fini della fruizione del credito d'imposta per gli anni 2026, 2027 e 2028 gli operatori economici:

- **Comunicazione ammontare spese** - Comunicano all'Agenzia delle Entrate dal 31 marzo al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028;
- **Comunicazione realizzazione investimenti** - Trasmettono all'AdE, a pena di decadenza dall'agevolazione – dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 - una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente. La comunicazione integrativa deve indicare: l'ammontare del CdI maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e l'ammontare di investimenti effettivamente realizzati, non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata.
- **Provvedimento AdE** - Si prevede entro 30 giorni un provvedimento dell'Agenzia delle entrate per l'approvazione dei modelli da utilizzare per le suddette comunicazioni e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.
- **Rispetto limiti di spesa** - Al fine di rispettare i limiti di spesa indicati, si prevede che l'ammontare massimo del CdI, fruibile da ciascun beneficiario, debba essere pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale notificato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Tale percentuale è ottenuta dividendo il limite di spesa all'ammontare complessivo dei CdI indicati nelle comunicazioni integrative.
- **Dati su richieste inviate** - Il medesimo provvedimento indica anche i dati sul numero delle comunicazioni inviate, la tipologia di investimenti e l'ammontare complessivo richiesto, suddivisi per ciascuna Regione ZES.

La disposizione estende inoltre per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta per le imprese operanti o insediate nelle Zone logistiche semplificate (cd. CdI ZLS) nel limite di spesa di **100 milioni di euro annui**, disciplinando i relativi obblighi di comunicazione e le misure per il rispetto del limite di spesa.

Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica (Articolo 1, commi 448-452)

La disposizione, inserita durante l'esame parlamentare, introduce un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un'integrazione pari al **14,6189%** dell'importo già richiesto con dichiarazione integrativa, a condizione che l'impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati. Tale integrazione avviene a fronte del fatto che il CdI ZES Unica per il 2025 è stato riconosciuto nella percentuale del 60.3811% dell'importo richiesto; pertanto le imprese che otterranno il credito d'imposta integrativo riconosciuto dalla presente disposizione arriveranno a un ammontare totale pari al 75%.

Il contributo è richiesto con comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate, da effettuare tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2026 dichiarando di non aver fruito per il medesimo investimento di Transizione 5.0. La somma dei crediti non può superare l'importo originariamente richiesto e sono previste regole di rideterminazione e decadenza proporzionale.

Istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio (Articolo 1, comma 453)

La disposizione, introdotta durante l'esame parlamentare, prevede l'istituzione delle Zone franche doganali intercluse nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 2022-2027.

Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (Articolo 1, comma 468)

La disposizione, non modificata durante l'esame parlamentare, prevede il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla cd. "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Tale rifinanziamento è pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 450 milioni di euro per l'anno 2027.

Rifinanziamento contratti di sviluppo (Articolo 1, commi 469-471)

La disposizione, non modificata durante l'esame parlamentare, prevede interventi a sostegno delle filiere del turismo e in favore delle imprese riguardanti agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale. In particolare, viene rifinanziato di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029 lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo prevedendo agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto per una quota fino al 70% dell'investimento.

Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese (Articolo 1, commi 503-504)

La disposizione, non modificata durante l'esame parlamentare, prevede l'incremento delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, viene previsto un **incremento di 100 milioni di euro** per l'anno 2026 della dotazione finanziaria della "Sezione venture capital e investimenti partecipativi" nell'ambito del Fondo 394 per l'internazionalizzazione delle PMI e un **incremento di 100 milioni euro** per ciascun anno del triennio 2026-2028 dello stanziamento del Fondo per la promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese.

Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Articolo 1, commi 768-769)

La disposizione, introdotta durante l'esame parlamentare, estende a tutto il 2026 la misura volta alla concessione di finanziamenti da parte di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano per la realizzazione di interventi in specifici settori ed in coerenza con le finalità del Piano Mattei. Resta fermo il limite massimo complessivo di 500 milioni di euro.

Fondo per il rifinanziamento di "Industria 4.0" (Articolo 1, comma 770)

La disposizione, introdotta durante l'esame parlamentare, prevede la creazione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato ad incrementare le risorse a disposizione per il credito d'imposta a favore delle imprese per **gli investimenti effettuati secondo il modello "Industria 4.0"**, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. In particolare, tale limite, inizialmente fissato a 2,2 miliardi di euro, è stato incrementato di 1,3 miliardi per mezzo del suddetto fondo e portato così a un **totale di 3,5 miliardi di euro**.

Fondo di garanzia PMI (Articolo 1, commi 878-881)

La disposizione, introdotta durante l'esame parlamentare, prevede di destinare le risorse residue del Fondo di garanzia per le PMI su portafogli di finanziamenti erogati alle PMI da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo degli intermediari finanziari. La disposizione inoltre prevede:

- **Garanzia "Archimede"** - A decorrere dal 1 gennaio 2026, la percentuale di copertura prevista per le garanzie connesse da SACE a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia circolare, nonché l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese, fermo restando il massimale del 70%, sia modulabile dalla stessa SACE per livelli proporzionalmente crescenti al crescere del grado di addizionalità degli investimenti;
- **Obbligo trasparenza informativa** - Al fine di potenziare le attività di monitoraggio sull'andamento delle garanzie pubbliche concesse, ciascun gestore di tali garanzie comunica al MEF, con frequenza almeno trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuare con decreto, ogni dato o informazione indispensabile alla quantificazione dell'esposizione in essere, all'evoluzione del profilo di rischio, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato, alla stima della perdita attesa, ad una corretta quantificazione degli accantonamenti indispensabili alla relativa copertura, nonché alla valutazione degli impatti di finanza pubblica, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica istituiti. Con decreto MEF, sentiti i gestori dei singoli schemi di garanzia pubblica, possono essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalità operative di attuazione delle disposizioni.

Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica (Articolo 1, commi 925-926)

La disposizione, introdotta durante l'esame parlamentare, prevede la proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad un anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

- **Limite di spesa** - Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per il 2026 ed è utilizzabile in un'unica quota annuale. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa, l'impresa trasmette telematicamente al MIMIT apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo CdI maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del Ministero.
- **Coperture** - A tali oneri, quantificati in 60 milioni per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica e per il Comitato tecnico per la microelettronica, di cui al DL Asset (DL 104/2023, art. 5).

5. Edilizia e immobiliare

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (Articolo 1, comma 22)

La disposizione prevede la proroga del regime già in vigore nel 2025 per il 2026 dei bonus edilizi non in scadenza e del bonus mobili. Di conseguenza lo schema incentivante a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento sarà il seguente:

	Prima casa		Altre abitazioni	
	2026	2027	2026	2027
Bonus ristrutturazioni	50%	36%	36%	30%
Ecobonus	50%	36%	36%	30%
Sismabonus	50%	36%	36%	30%

6. Ambiente e rifiuti

Qualità delle acque destinate al consumo umano (Articolo 1, commi 622 e 623)

Le disposizioni, introdotte durante l'esame parlamentare, apportano alcune modifiche alle norme transitorie previste dal [D.lgs 18/2023](#), di attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184, per quanto riguarda in particolare i **PFAS**. Nello specifico, posticipano di 6 mesi i seguenti termini:

- Il termine del 12 gennaio 2026 entro il quale occorre procedere all'adozione da parte delle Regioni, delle Province autonome e delle autorità sanitarie e dei gestori idro-potabili delle misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quel che riguarda esclusivamente il parametro della "somma di 4 PFAS".
- Il termine del 13 gennaio 2026, a partire dal quale il controllo relativo all'adozione da parte delle Regioni, delle Province autonome e delle autorità sanitarie e dei gestori idro-potabili delle misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quel che riguarda esclusivamente il parametro della "somma di 4 PFAS" diventi obbligatorio.

Inoltre, precisano che, fino a luglio 2026, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3, ADV-M4 (di cui all'Allegato III, parte B) non rientrano nel conteggio ai fini del rispetto del parametro della "somma di PFAS".

Misure in materia di economia circolare (Articolo 1, comma 789)

La disposizione, non modificata durante l'esame parlamentare, esclude dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) i consorzi o sistemi di gestione in forma individuale o collettiva e i produttori di rifiuti a cui si applica l'esonero già previsto da legge di tenere un registro cronologico di carico e scarico, tra cui le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, o che possono adempiere l'obbligo con modalità semplificate.